



COMUNE DI VERRONE		
- 7 NOV. 2012		
N° PROT.	6045	
Cat.	5	Class. 2 Fasc. 7

Corte dei conti
Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 – Fax 011.5608603

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di Verrone (BI)

Prot. **0009393-07/11/2012-SCPIE-T95-P**

Oggetto: relazione sul bilancio di previsione 2012 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Si trasmette, in allegato, il risultato dell'analisi effettuata sulla relazione in oggetto, unitamente alla richiesta di ulteriori notizie.

Codesto Ente vorrà inviare gli elementi richiesti e le proprie osservazioni e deduzioni con la massima sollecitudine e comunque entro 7 giorni dal ricevimento della presente nota tramite posta elettronica (daniela.geraldini@corteconti.it e elisa.solitario@corteconti.it) oppure fax (011/5608603).

Sulla base degli elementi forniti questa Sezione valuterà se adottare la relativa pronuncia.

Il Magistrato Istruttore
Dott. Mario Pischedda

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

ENTE:

Comune di Verrone (BI)

TIPOLOGIA:

Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

QUESTIONI OGGETTO D'ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul bilancio di previsione 2012, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Verrone (BI), risultano le seguenti criticità:

1) Sforamento del limite di indebitamento nel triennio 2012-2014

Pur rilevando che l'Ente non prevede di fare ricorso a nuovo indebitamento nel triennio 2012-2014, si evidenzia, come indicato nella tabella 3.2 che si riporta di seguito, lo sfioramento per gli anni 2013-2014 dei limiti indicati dall'art.204 del TUEL modificato dall'art. 8 comma 1 della legge n.183/2011. Il mantenimento di questa alta percentuale di indebitamento, oltre che non essere conforme al dettato legislativo, comporta l'impossibilità di contrarre nuovi prestiti, e quindi di finanziare nuovi investimenti, sino al rientro dell'indebitamento nei limiti di legge, e pertanto non pare rispondere a criteri di sana gestione finanziaria.

Percentuale degli interessi passivi per indebitamento (Tabella 3.2)

2010	2011	2012	2013	2014
13,320	13,590	12,330	9,190	9,670

2) Attribuzione al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale

Al punto 6.1.1 risulta che, contrariamente a quanto disposto dall'art.2, comma 186, lettera d della legge n.191/2009, il Segretario Comunale svolge le funzioni di Direttore Generale; l'Ente vorrà in merito fornire le opportune delucidazioni, specificando in particolare se il Segretario Generale percepisce per le funzioni di Direttore Generale un compenso aggiuntivo, l'importo di tale eventuale compenso, nonché la durata e la decorrenza dell'incarico di Direttore Generale.

* * * * *

Per poter valutare più compiutamente tutte le criticità sopra esposte si richiede all'Ente di **fornire le proprie deduzioni**, specificando in particolare l'eventuale compenso aggiuntivo erogato a favore del Segretario Comunale per le funzioni di Direttore Generale, nonché la durata e la decorrenza dell'incarico di Direttore Generale.

Quanto sopra dovrà essere trasmesso con la massima sollecitudine possibile, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente.

* * * * *

Infine, considerato che con gli artt. 6 e 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e con il d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, in corso di conversione, sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell'esercizio 2012, **si invita l'Organo di revisione, nell'esercizio delle sue funzioni**, a verificare l'attuazione da parte dell'Ente delle previsioni contenute nei suddetti atti normativi, nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio e sull'osservanza del Patto di stabilità interno, segnalando alla Sezione le eventuali criticità.

Gli elementi richiesti dovranno essere forniti con la massima immediatezza dopo la adozione dei citati provvedimenti da parte dell'Ente.



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

C.A.P. 13871

Sede: Via Castello n. 6
Tel 015.5821032
Fax 015.5821968

www.comune.verrone.bi.it

Cod. Fisc. 81005790027
Part. Iva 00396860025
info@comune.verrone.bi.it

PROT. N. 6219

Verrone, 14 novembre 2012

Alla CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE
DI CONTROLLO DEL PIEMONTE
Via Roma 305
10123 TORINO

OGGETTO: Relazione sul bilancio di previsione 2012 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

In riscontro alla nota prot. 0009393-07/11/2012-SCPIE-T95-P si forniscono i seguenti chiarimenti:

Punto n. 1)

Sforamento del limite di indebitamento nel triennio 2012-2014

Questo Comune, nella consapevolezza di aver sfiorato i limiti di indebitamento imposti dalla normativa vigente, non solo non ha previsto ulteriori indebitamenti nella programmazione del triennio ma ha impostato il bilancio pluriennale imponendo una progressiva riduzione della percentuale al fine di rientrare nei limiti di legge.

Si evidenzia inoltre che lo sfioramento è avvenuto a seguito di contratti legittimamente stipulati nel corso del 2010, anno in cui il limite di cui all'art. 204 del TUEL era ancora fissato al 15%. A conferma della legittimità dell'operato di questa Amministrazione è intervenuto l'art. 16, comma 11, del D.L. 95/2012 che ha fornito l'interpretazione autentica del suindicato art. 204, chiarendo che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di indebitamento qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo debito.

Si ribadisce che, come già specificato nella ns. precedente nota prot. 5257 del 01.10.2011 a Voi trasmessa, lo sfioramento del tetto di legge sia stato originato soprattutto dalla concessione di una garanzia fidejussoria da parte di questa Amministrazione, nell'anno 2010, a favore della propria partecipata al fine di costruire un impianto per la produzione di energia fotovoltaica: detta operazione non è stata dettata solamente da finalità ideologiche legate alla sensibilità dell'Amministrazione nei confronti della tutela dell'ambiente, ma ha avuto una forte motivazione economica. Infatti i proventi derivanti da tale attività (l'impianto è entrato in funzione nel giugno 2011) consentiranno già nell'esercizio in corso di far fronte alle pesanti riduzioni di trasferimenti erariali e di mantenere le imposte locali ai minimi di legge, oltre che nel contempo incrementare e potenziare i servizi erogati alla popolazione, soprattutto in campo sociale.

Pertanto, pur nella consapevolezza e con il preciso intento di ridurre progressivamente il peso dell'indebitamento, non si ritiene economicamente vantaggioso per l'Ente e rispondente a criteri di sana gestione finanziaria alienare l'unico bene produttivo di un reddito che consente a questo

Comune di non intervenire pesantemente sulla fiscalità locale e garantisce una situazione economica attiva.

Per quanto riguarda gli investimenti, come già dichiarato, ovviamente non si farà ricorso a nuovi mutui. Si intende però percorrere tutte le vie possibili al fine di ottenere finanziamenti regionali, comunitari o da parte di associazioni e privati a copertura di nuove eventuali opere.

Inoltre risulta un avanzo di amministrazione derivante da esercizi precedenti che consentirà di completare quello che era il programma degli eletti, già comunque in buona parte attuato.

Punto n. 2)

Attribuzione al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale

Per quanto attiene al rilievo di cui al punto 2 si conferma che il Segretario Comunale svolge le funzioni di Direttore Generale e percepisce per tale incarico il compenso annuo di euro 20.000.

Il Segretario Comunale è stato nominato con Decreto Sindacale n. 14 del 19.06.2009, e la nomina esplica i suoi effetti per tutta la durata del mandato del Sindaco stesso, quindi fino alle nuove elezioni che avverranno nel 2014.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1 comma 1 quater del D.L. 25/1/2010 n. 2, la figura del Direttore Generale è soppressa per i Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti. Ai sensi del successivo comma 2 del citato articolo, peraltro, vengono fatti salvi gli incarichi in essere alla data di conversione del decreto stesso.


Pertanto dalla data di nomina del nuovo Sindaco che verrà eletto nel 2014 questo Comune cesserà di avere un Direttore Generale.

Questo Ente con delibera C.C. n. 25 del 26.09.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, ha provveduto ad istituire il fondo svalutazione crediti ed accantonare le somme previste dall'art. 6 c. 17 del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 135/2012; in sede di assestamento si provvederà a ridurre ulteriormente le previsioni di entrata relative ai fondi statali a seguito dei nuovi tagli operati dalla "Spending Review", il tutto nel rispetto degli equilibri di bilancio.


Questo Ente non è ancora tenuto nell'esercizio 2012 al rispetto del patto di stabilità interno; si da atto che da mesi si stanno adottando tutte le misure necessarie per poter rispettare i vincoli imposti a decorrere dall'anno prossimo.

Distinti saluti.

L'Organo di revisione
Mello Bella Gabriele



Il Sindaco
Cinzia Bossi



0115608603

COMUNE DI VERRONE
 V 29 NOV 2012
 N° PROT. 6487
 REL. S. Data 12/11/12



Corte dei conti
Servizio di supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
 Via Roma, 305 - 10123 Torino
 Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0010314-29/11/2012-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di VERRONE (31)

Oggetto: Bilancio di previsione 2012 - Pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168 legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 421/2012/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 28 novembre 2012.

Il Funzionario preposto

Dot. Federico Sola

0115608603



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N.27624505 del 29/11/2012

CORTE DEI CONTI**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**Delibera n. 424/2012/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, composta dai sigg. Magistrati:

Dott.	Mario	PISCHEDDA	Presidente f.f. - relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario

Nell'adunanza del giorno 28 novembre 2012;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari.

Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Verrone (BI)** ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore.

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta.

0115608603

Udito Il Magistrato Istruttore Dott. Mario Pischedda.

PREMESSO

La legge n. 266 del 2005, all'art. 1, commi 166 167 e 168 prevede che, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, le sezioni regionali di controllo, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (c.166) *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno"*. 

Questo controllo è stato valorizzato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, (il cui art. 6, comma 2, prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica) e dal recentissimo D.L. 10 ottobre 2012, n 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive.

Giova precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle

0115608603

necessarie misure correttive; la (potenziata) vigilanza sulla loro adozione, da parte degli enti interessati, non fa venir meno la natura collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l'effettività del controllo, nettamente separata dall'attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

La natura collaborativa del controllo in questione suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, o da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali.

In ogni caso, l'Ente è tenuto a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, e alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

Va infine precisato che l'esame è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.



CONSIDERATO

Dall'analisi della relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta ai sensi del sopra richiamato art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione della Città di Cerrione e dalla relativa istruttoria è emerso il superamento del limite di indebitamento nel triennio 2012-2014;

La suddetta criticità è stata formalmente segnalata all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. 6219 in data 14 novembre 2012 a firma del Sindaco.

In sede di contraddittorio, inoltre, poiché con gli artt. 6 e 16 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell'esercizio 2012, si è invitato l'Organo di revisione, nell'esercizio delle sue funzioni, a verificare l'attuazione da parte dell'Ente delle

0115608603

previsioni contenute nel citato D.L. n. 95, nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio e sull'osservanza del Patto di stabilità interno, segnalando alla Sezione le eventuali criticità.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dal comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005 ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l'esame collegiale della situazione.

RITENUTO

1. Dall'esame della tabella 3.2 del questionario risulta che l'Ente negli anni 2012, 2013 e 2014 supera la percentuale massima di indebitamento fissata dall'art 204 del TUEL (rispettivamente l'12,330% a fronte dell'8% nel 2012, il 9,190% a fronte del 6% nel 2013 e del 9,670% a fronte del 4% nel 2014).



L'ente ha dedotto che lo sfioramento del limite di indebitamento è avvenuto a seguito di contratti legittimamente stipulati nel 2010, quando il limite previsto dall'art. 204 del TUEL era ancora del 15% e che è stato causato dalla concessione, sempre nel 2010, di una garanzia fideiussoria a favore di una propria partecipata per la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra, entrato in funzione nel 2011 ed i cui proventi hanno portato ad un incremento delle entrate correnti.

Si premette che l'art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), modificato dall'art. 8 comma 1 della legge n.183/2011 (legge di stabilità 2012) per il triennio 2012 - 2014, dispone che *"Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per l'anno*

0115608603

2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".

Il successivo art 207, comma 4, del TUEL prevede poi che " Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite".

Infine l'art. 8 della l. 183/2011 (legge di stabilità 2012) sopra richiamato, dopo aver stabilito al comma 1 i nuovi limiti di indebitamento, modificando l'art. 204 del TUEL, dispone al comma 3 che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione". 

Ciò premesso, osserva la Sezione che la garanzia fidejussoria prestata a favore della società partecipata, rientrando nel disposto del sopracitato art. 204 TUEL, deve essere computata nel calcolo del limite di indebitamento e che non viene in rilievo la legittimità dell'assunzione del mutuo nell'anno di riferimento, o che dall'investimento derivino benefici economici, ma il rispetto del limite di indebitamento stabilito dal legislatore.

Il suddetto limite ha come finalità quello di impedire agli enti di impegnarsi nella restituzione di oneri finanziari, dati dal capitale e dagli interessi, in misura superiore alle loro capacità e la sua riduzione va inserita nel più ampio quadro di misure correttive per la salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica.

In quest'ottica un eventuale avanzo primario, derivante da un aumento delle entrate correnti, dovrebbe essere destinato prioritariamente alla riduzione dell'indebitamento oppure ad investimenti e non all'aumento della spesa corrente, per la quale, invece, occorre procedere ad una sua attenta revisione, eliminando sprechi e disfunzioni e migliorando l'allocazione delle

0115608603

risorse e la performance delle amministrazioni pubbliche in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

invita


l'Amministrazione comunale di Verrone (BI):

- ad una gestione dell'indebitamento conforme a principi di sana gestione finanziaria, valutando la sostenibilità dell'indebitamento in rapporto all'equilibrio di parte corrente e la concreta possibilità di riduzione dello stesso, riportandolo nei limiti di legge;
- a dare adempimento alle previsioni del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, ed al d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale in persona del suo Presidente, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Verrone. Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 28 novembre 2012.

Il Presidente f.f.

(Dott. Maria PISCHEDDA)



Depositata in Segreteria il 29 NOV. 2012

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

